

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università	
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	lavoro@certregione.fvg.it formazione@regione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 3781/LAVFORU del 23/05/2016

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL.
Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1°ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL;
- con il decreto n. 4793/LAVFOR.FP/2014 del 4 agosto 2014 è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – *Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale*";
- con i decreti n. 8763/LAVFOR.FP/2014 del 12 dicembre 2014, n. 8766/LAVFOR.FP/2014 del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR del 15 aprile 2015 e n. 3812 del 3 settembre 2015 sono state approvate modifiche e integrazioni al documento di cui al richiamato decreto n. 4793/LAVFOR.FP/2014;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto alcune modificazioni relative alle modalità di gestione dei tirocini extracurricolari all'interno del Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani a cui le regioni, organismi intermedi, devono adeguarsi entro il 1 luglio 2016;

Ritenuto di provvedere in argomento, definendo nuove Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale nell'ambito di PIPOL con riferimento ai progetti di tirocinio presentati dai soggetti promotori aventi titolo a partire dall'11 giugno 2016;

Decreta

1. Sono approvate le "Direttive per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)", il cui testo è riportato nel documento costituente allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ileana Ferfaglia

Firmato digitalmente



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA SUL TERRITORIO REGIONALE (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)



MAGGIO 2016

Premessa

1. Le presenti direttive disciplinano i tirocini extracurricolari realizzati nell'ambito di PIPOL¹ sul territorio regionale e finanziati, in particolare, dal Programma Operativo nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG² -, dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC - nazionale³ e dal POR FSE 2014-2020⁴.

1. Tirocini extracurricolari realizzati sul territorio regionale nell'ambito di PIPOL

1. I tirocini extracurricolari attivati all'interno di PIPOL e nell'ambito delle presenti direttive possono svolgersi sul territorio regionale e si rivolgono alle seguenti categorie di destinatari indicati da PIPOL medesimo:
 - **FASCIA 2:** giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non studiano o non partecipano a un percorso di formazione o non sono impegnati in un'attività lavorativa) che non hanno compiuto i 30 anni di età;
 - **FASCIA 3:** neo diplomati della scuola secondaria superiore e neoqualificati leFP che non hanno compiuto i 30 anni di età;
 - **FASCIA 4:** giovani neolaureati che non hanno compiuto i 30 anni di età, in possesso di un titolo di studio universitario;
 - **FASCIA 5**, con specifico riferimento a:
 - lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali
 - lavoratori in CIGS a zero ore.
2. Ai fini di PIPOL:
 - sono considerati neo diplomati o neo qualificati i giovani che si registrano per l'accesso ai servizi di PIPOL entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del titolo;
 - sono considerati neo laureati i giovani in possesso di titolo di studio universitario che hanno conseguito il titolo medesimo da non più di 12 mesi al momento della registrazione per l'accesso ai servizi di PIPOL.
3. Possono essere attivati tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPRReg 13 settembre 2013, n. 166 e successive modifiche e integrazioni.

¹ Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL**, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successiva modifiche e integrazioni

² PON. Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG, è il Programma, finanziato a valere sulla programmazione FSE 2014/2020 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di cui le Regioni e la Provincia autonoma di Trento costituiscono organismi intermedi. Il PON costituisce l'attuazione sul territorio italiano, con esclusione quindi della sola Provincia autonoma di Bolzano, delle indicazioni comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e derivanti dalla comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employment Initiative – YEI - Iniziativa per l'occupazione giovanile e dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani. Il PON è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)4969 dell'11 luglio 2014.

³ Il Piano di azione e coesione – PAC – è un programma di carattere nazionale nel quale sono confluiti parte dei finanziati dei Programmi Operativi regionali o nazionali della programmazione 2007/2013, con particolare riferimento alla quota nazionale di finanziamento. Nel caso in questione si tratta di risorse che derivano dal POR FESR 2007/2013 delle regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

⁴ POR FSE. Il Programma Operativo Regionale Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finanziato a valere sulla programmazione FSE 2014-2020, è a titolarità della Regione Friuli Venezia Giulia ed è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

4. I tirocini finanziabili possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi per tutte le fasce d'utenza.
5. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.
6. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
7. I componenti delle AT selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL non possono essere soggetti ospitanti di tirocini relativi alle presenti direttive.

2. Soggetti promotori

1. **Ai fini dell'ammissibilità** a PIPOL i soggetti promotori dei tirocini possono essere:

- Destinatari delle FASCE 2 e 5:

- enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL.

Il PAI che viene sottoscritto al termine della fase di accoglienza, ove preveda la realizzazione di un tirocinio, deve indicare il livello di profilazione e il soggetto promotore. Non è richiesta in tal momento l'indicazione dell'ente di formazione facente parte dell'ATI che assumerà il ruolo di soggetto promotore.

- Destinatari della FASCIA 3:

- Area Agenzia regionale per il lavoro: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza realizzata nella fase di accoglienza, rientrano nella categoria BASSA o MEDIA o ALTA;
- enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza menzionata, rientrano nella categoria MOLTO ALTA.
- Scuole secondarie superiori selezionate all'interno del progetto FlxO YEI, relativamente ai giovani che abbiano aderito a tale progetto⁵

Nel quadro della cooperazione attuativa e ove sussistano situazioni di carattere eccezionale, l'Area Agenzia regionale per il lavoro e le ATI possono concordare una diversa configurazione del ruolo di soggetto promotore.

In tal senso il PAI che viene sottoscritto al termine della fase di accoglienza, ove preveda la realizzazione di un tirocinio, deve indicare il livello di profilazione e il soggetto promotore. Nel caso si tratti dell'ATI, non è richiesta in quel momento l'indicazione dell'ente di formazione facente parte dell'ATI che assumerà il ruolo di soggetto promotore.

- Destinatari della FASCIA 4:

- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Trieste: Università di Trieste
- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Udine: Università di Udine.

Nelle due fattispecie sopraindicate le Università hanno titolo ad essere soggetto promotore solo qualora il tirocinio abbia inizio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo universitario. Ove ciò non si verifichi, l'Area Agenzia regionale per il lavoro subentra alle Università nel ruolo di soggetto promotore, attraverso,

⁵ FlxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro ha come obiettivo generale quello di raggiungere giovani NEET diplomati, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate e rafforzare la rete dei servizi presente nella Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le Scuole in qualità di soggetti attivi nella promozione ed erogazione dei servizi pensati per i giovani

rispettivamente, gli uffici del Centro per l'Impiego di Trieste attivo presso l'Università di Trieste e gli uffici del Centro per l'impiego di Udine attivo presso l'Università di Udine.

- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso Università diverse da quelle di Trieste o di Udine, la presa in carico avviene da parte del CPI scelto dal giovane in fase di registrazione ai fini dell'accoglienza.

3. Tirocinanti

1. Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai giovani delle FASCE 2, 3, 4, il destinatario
 - al momento della registrazione⁶:
 - non deve avere compiuto i 30 anni di età;
 - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 150/2015;
 - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione⁷;
 - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG
 - al momento della sottoscrizione del PAI:
 - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 150/2015 ;
 - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. La sussistenza di questo requisito deve essere dichiarata dal giovane al momento della sottoscrizione del PAI con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG.

I requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del PAI devono essere mantenuti durante lo svolgimento del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai destinatari della FASCIA 5, essi, al momento della registrazione, devono risultare disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, o in CIGS a zero ore e residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del PAI e mantenuti durante la realizzazione del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.
3. Durante la fase di accoglienza, e con solo riferimento ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, il Centro per l'impiego competente provvede alla "profilatura" del tirocinante secondo le modalità definite a livello nazionale. Il livello di profilatura determina il compenso forfettario dovuto al soggetto promotore (con riferimento agli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate o Università di Trieste o Università di Udine) a conclusione del tirocinio.
4. Infine, ai fini della ammissibilità del tirocinio e con riferimento ai destinatari rientranti in tutte le FASCE previste – 2, 3, 4, 5 –, la realizzazione del tirocinio deve essere prevista nel PAI sottoscritto al termine della fase di accoglienza.
5. Il soggetto promotore, prima della firma del progetto formativo, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 5 del D.P.Reg. 166/Pres/2014 ed attraverso il sistema PIPOL, controlla sulla SAP dell'aderente al progetto che il tirocinante ed il soggetto ospitante non abbiano precedenti rapporti di tirocinio o di lavoro.

⁶ La registrazione, come noto, avviene attraverso il portale www.retelavoro.regione.fvg.it o presso il portale www.garanziegiovani.gov.it

⁷ La nota orientativa n. 5 (prot. 0056467/P/FP – 13 – 1 del 24 ottobre 2014 stabilisce che "hanno accesso a Garanzia Giovani FVG le persone che, oltre a rientrare nelle fasce di età previste, essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e non essere inseriti nel circuito educativo (scuola secondaria superiore o università), non partecipano ad un percorso di carattere formativo finanziato dalla Regione o dalla stessa riconosciuto ... fra le attività di carattere formativo la cui frequenza impedisce l'accesso a Garanzia Giovani FVG rientrano anche i tirocini extracurricolari".

4. Presentazione del progetto formativo di tirocinio

1. La modalità di presentazione del progetto di tirocinio si differenzia a seconda che il tirocinio sia rivolto ad un giovane appartenente alle FASCE 2, 3, 4 o ad una persona appartenente alla FASCIA 5.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2. Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4**, va compilato l'apposito formulario presente sul portale regionale dei tirocini ("TIROCINI – Operazioni occupabilità") all'indirizzo: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/formazione lavoro/tirocini-apprendistato/FOGLIA106/>
3. Al sistema si accede con le credenziali di login FVG abilitate all'utilizzo del sistema stesso. Per ottenere tale abilitazione il legale rappresentante del soggetto promotore delega i soggetti chiamati ad operare nel sistema.
4. Il formulario, oltre alle informazioni previste per il progetto formativo ai sensi del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres./2013 e successive modifiche e integrazioni contiene anche una parte relativa ai dati finanziari che è reperibile nella sezione dedicata alle direttive finanziate alla voce "Tirocini extracurricolari DPR n. 166/Pres – PIPOL (fascia 2,3,4)".
5. Inserito il codice fiscale del tirocinante, vengono recuperati dal sistema informativo nome e cognome, la fascia attribuita in fase di conferma dell'adesione da parte dell'operatore del Centro per l'impiego e la profilatura/indice di svantaggio occupazionale e vengono inseriti inoltre gli altri dati necessari a soddisfare le informazioni obbligatorie da inserire nel progetto formativo ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento.
6. Non è possibile inserire un tirocinio per un soggetto non registrato a PIPOL o per il quale il tirocinio non sia stato previsto tra le azioni del PAI. Ove si verifichi tale situazione, il contributo finanziario di PIPOL non è ammissibile.
7. La presentazione dei progetti avviene con modalità a sportello quindicinale. I progetti presentati nella prima quindicina del mese verranno valutati entro la successiva quindicina.
8. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di non ammissibilità generale del progetto**.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

9. Per quanto riguarda la **FASCIA 5** va compilato il formulario reso disponibile sull'applicativo Web forma.
10. I progetti di tirocinio sono presentati con modalità a sportello quindicinale.
11. Ai fini della valutazione, sono presi in considerazione i progetti presentati entro il giorno 15 di ogni mese, ore 24.00, ed entro l'ultimo giorno di ogni mese, ore 24.00. I progetti sono inviati al Servizio, tramite posta certificata, a partire dal giorno successivo alla comunicazione da parte del Servizio ai soggetti attuatori della avvenuta emanazione delle presenti direttive.
12. Ciascun progetto viene presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/RAFVFG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di

protezione dei dati personali”, all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e, per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it, specificando:

- a) cognome e nome
- b) codice fiscale
- c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

13. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità **pena la non ammissibilità generale del progetto.**

14. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, **pena la non ammissibilità generale del progetto:**

- **“PIPOL POR – Tirocini extracurricolari FASCIA 5”**, oppure - **“PIPOL PAC – Tirocini extracurricolari FASCIA 5”**.

15. Unitamente alla domanda di cui al capoverso precedente deve essere presentato il progetto, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale del progetto.**

16. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica Direzionelavoro@certregione.fvg.it nei termini in precedenza indicati, **pena la non ammissibilità generale del progetto.**

17. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione. La procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, in relazione a ogni scadenza quindicinale, **una domanda di ammissione**, anche per più progetti appartenenti alla medesima linea contributiva/canale di finanziamento, a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione, pena la non ammissibilità generale del progetto o dei progetti.**

18. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è causa di **non ammissibilità generale del progetto.**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19. Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4, 5:**

- entrambe le modalità di presentazione assolvono all'obbligo di comunicazione del progetto formativo previsto dall'art.4 c.4 del Reg. 166/2013 ss. Mod.;
- la convenzione di tirocinio prevista dall'art.4 del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni va redatta secondo lo schema predisposto per i tirocini extracurricolari nel caso in cui riguardi tirocinanti appartenenti alle FASCE 2, 3, 4 e secondo lo schema predisposto per le work experience per quelli appartenenti alla FASCIA 5;
- il progetto formativo di tirocinio contiene anche i dati finanziari coerenti con la modalità di attuazione del progetto medesimo e nel quadro di riferimento di cui al paragrafo 5 – Gestione finanziaria;

- a partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 5.3.
A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:
 - mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
 - mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
 - mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre;
- ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile);
- qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art.9 c. 3 (astensione obbligatoria per maternità; malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi, nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante) la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate da recuperare.
Ad esempio mese mobile: 5 dicembre – 4 gennaio, chiusura aziendale 25 dicembre – 6 gennaio mese mobile da considerare: 5 dicembre – 19 gennaio. Il mese successivo sarà 20 gennaio – 19 febbraio.
- la sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'art.9, comma3 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
 - b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi;
 - c) nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
- tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

5. Gestione finanziaria

5.1 Remunerazione a risultato per il soggetto promotore

1. Qualora il tirocinio si rivolga ai giovani delle FASCE 2, 3, 4 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate o l'Università di Trieste o l'Università di Udine, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio – è prevista la corresponsione di una remunerazione a risultato per il soggetto promotore a conclusione del tirocinio, secondo il seguente schema:

“Profilatura” relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante	Remunerazione a risultato
BASSA	200 €
MEDIA	300 €
ALTA	400 €
MOLTO ALTA	500 €

2. Qualora il tirocinio si rivolga a lavoratori della FASCIA 5 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio - la remunerazione a risultato previsto per il promotore a conclusione del tirocinio è pari a euro 500,00.
3. Il compenso è erogato al soggetto promotore secondo le modalità indicate al paragrafo 12, da parte dei seguenti soggetti:
 - con riferimento ai tirocini rivolti ai giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
 - con riferimento ai tirocini rivolti alle persone appartenenti alla FASCIA 5, dal Servizio.

5.2 Indennità di mobilità per il tirocinante

1. Qualora la residenza del tirocinante si trovi in altra regione italiana, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce B2.4 – Sostegno all'utenza - viene inserito il costo dell'indennità di mobilità calcolata sulla base dell'UCS14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 687 del 17 aprile 2015. Tale indennità di mobilità costituisce somma forfettaria.
2. Al fine dell'erogazione l'indennità calcolata sul monte ore complessivo del percorso di tirocinio va mensilizzata (es. Tirocinio di 980 ore e 6 mesi, soggetto residente in Basilicata, indennità €1584,73 da erogare in rate mensili da €264.12 €).
3. L'indennità di mobilità mensilizzata è erogata nel caso in cui il tirocinante abbia frequentato il 70% delle ore mensili di tirocinio.
4. L'erogazione dell'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL.

5.3 Indennità di partecipazione per il tirocinante

1. Al tirocinante spetta una indennità di partecipazione al tirocinio.
2. In merito alla indennità di partecipazione al tirocinio, si evidenziano i seguenti aspetti:
 - a) in base al regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste nel modo seguente:

Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile	Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile
20	300	31	410
21	310	32	420
22	320	33	430
23	330	34	440
24	340	35	450
25	350	36	460
26	360	37	470
27	370	38	480
28	380	39	490
29	390	40	500
30	400		

- b) gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante.
- c) in relazione agli importi minimi sopraindicati, PIPOL interviene finanziariamente con un contributo pari al 60%. Il restante 40% rimane a carico del soggetto ospitante. Ove l'indennità risulti superiore a quanto indicato nella tabella, la parte aggiuntiva rimane a carico del soggetto ospitante. Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il tirocinio preveda una indennità mensile di euro 500 (derivante da una presenza media settimanale di 40 ore), euro 300 sono a carico di PIPOL mentre al soggetto ospitante spetta il

versamento all'allievo della restante quota di euro 200. Ove il tirocinio, sulla base di un accordo intervenuto in fase di preparazione del tirocinio medesimo, preveda una indennità mensile di euro 600, l'onere finanziario a carico del soggetto ospitante sale a euro 300.

5.4 Erogazione delle indennità

1. Come indicato ai paragrafi 5.2 e 5.3, il tirocinante ha titolo al percepimento di due tipologie di indennità:
 - indennità di mobilità, di carattere eventuale e connessa alla distanza esistente tra la sede di svolgimento del tirocinio e la località di residenza del tirocinante;
 - indennità di partecipazione.
2. L'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL mentre l'indennità di partecipazione è a carico di PIPOL nella percentuale indicata al paragrafo 5.3.
3. Il pagamento della indennità a carico di PIPOL è effettuata da INPS al tirocinante, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Regione, INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. A tal fine il soggetto ospitante, anche attraverso la collaborazione del soggetto promotore, provvede a trasmettere al Servizio, via fax allo 040.3775092 o alla casella di posta elettronica registritirocinio@regione.fvg.it, con cadenza mensile, copia del registro delle presenze del tirocinante. Il Servizio adempie al controllo relativo alla verifica dell'effettiva presenza del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di presenza previste nel mese di riferimento.
5. Entro il giorno 10 di ciascun mese il Servizio fornisce a INPS, in esito al controllo svolto, l'autorizzazione alla erogazione al tirocinante dell'indennità spettante.
6. Il Servizio assicura il controllo e la comunicazione a INPS entro il 10 di ogni mese solo per la documentazione ricevuta entro il giorno 5 di ciascun mese.

6. Selezione dei progetti

1. La **selezione dei progetti di tirocinio** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare viene fatto riferimento al paragrafo 4.1, per quanto concerne la fase di ammissibilità, ed al paragrafo 5.2, per quanto concerne la valutazione di coerenza.
2. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di coerenza, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
1. Conformità della presentazione	<ul style="list-style-type: none">– Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento con firma elettronica qualificata del legale rappresentante del soggetto promotore o suo delegato, come previsto dal paragrafo 4 punto 14 (FASCIA 5)– mancata associazione alla domanda di finanziamento della scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità, come previsto dal paragrafo 4 punto 14 (FASCIA 5)

	<ul style="list-style-type: none"> – dicitura non corrispondente a quella prevista nell’oggetto del messaggio PEC, come previsto dal paragrafo 4 punto 15 (FASCIA 5) – mancata presentazione del progetto in formato PDF unitamente alla domanda di finanziamento, come previsto dal paragrafo 4 punto 15 (FASCIA 5) – mancato invio della domanda di finanziamento e degli allegati all’indirizzo PEC previsto e/o con le modalità previste (una domanda e uno o più progetti), come previsto dal paragrafo 4 punti 16 e 17 (FASCIA 5) – mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione del progetto, come previsto dal paragrafo 4 punto 8 (FASCIA 2, 3, 4) e dal paragrafo 4 punto 18 (FASCIA 5)
2. Conformità del proponente	Mancato rispetto delle indicazioni previste dal paragrafo 2 in merito alla individuazione e all’ indicazione del soggetto promotore (FASCIA 2, 3, 4, 5)

3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l’applicazione dei seguenti criteri di selezione:
- a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale
 - c) coerenza finanziaria.
- La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione del progetto**.
4. Il dirigente del Servizio, con apposito decreto, approva gli elenchi dei progetti di tirocinio ammessi e non ammessi al finanziamento con scadenza quindicinale. Tale termine ha titolo indicativo; il termine del procedimento è di 90 giorni per ogni istruttoria. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it/lavoro_formazione/formazione/la_programmazione_del_Fondo_sociale_europeo_per_il_periodo_2014_2020/area_operatori. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell’informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
5. Inoltre, con riferimento a tutti i tirocini:
- qualora il termine per l’adozione dei suddetti decreti coincida con il sabato, la domenica o altra giornata festiva, il termine medesimo è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
 - i decreti di approvazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito dell’Amministrazione regionale (www.regione.fvg.it) , alla voce “Formazione lavoro”. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell’informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare;
 - i termini degli esiti della valutazione sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ogni istruttoria.
6. L’ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 2 e 3 è l’ufficio di Trieste del Servizio, Via San Francesco 37; l’ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 4 e 5 è l’ufficio di Udine del Servizio, via Nievo 20.

7. Sedi di realizzazione

1. I tirocini di cui alle presenti direttive possono svolgersi presso datori di lavoro privati, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni.
2. La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi collocate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

8. Ulteriori aspetti relativi alla gestione finanziaria dei tirocini

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9. Registri

1. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dal Servizio.
2. Quest'ultimo provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine del registro per tirocinio (frontespizio e pagina di registrazione della presenza numerate); il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, componendole delle pagine necessarie che vengono numerate.

10. Avvio del tirocinio

1. L'azienda ospitante è tenuta a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
2. Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza delle FASCE 2, 3, 4, il soggetto comunica, utilizzando l'apposito sistema informativo (TIROCINI – Operazioni occupabilità), entro 7 giorni di calendario, l'avvenuto avvio del tirocinio.
3. Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza della FASCIA 5, il soggetto promotore deve seguire le procedure previste dal sistema web forma per l'avvio delle attività.

11. Gestione del tirocinio

1. Il soggetto promotore deve comunicare tutte le modifiche che intervengano rispetto al progetto iniziale. In particolare tali modifiche possono riguardare l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le proroghe, le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto formativo sono gestite dal soggetto promotore e conservate unitamente al progetto formativo.

12. Conclusione del tirocinio e rendicontazione

1. Per quanto concerne i tirocini a favore dei giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, la conclusione del tirocinio viene comunicata dal soggetto promotore attraverso il portale "Tirocini – Operazioni occupabilità", nelle more della realizzazione della funzionalità la data di fine tirocinio andrà inserita nella sezione AZIONI del portale PIPOL, ovvero, per i soggetti abilitati all'utilizzo di Ergonet nel corrispondente campo data fine.
2. Per quanto riguarda invece i tirocini a favore dei lavoratori appartenenti alla FASCIA 5, la conclusione del tirocinio viene comunicata attraverso l'apposita modulistica.
3. Il tirocinio si conclude positivamente se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.
4. È considerato positivamente concluso il tirocinio la cui chiusura anticipata derivi da una delle seguenti situazioni:
 - permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
 - gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
 - collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.
5. A fronte della positiva conclusione del tirocinio è ammissibile l'erogazione della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore di cui al paragrafo 5.1.
6. Ove il tirocinio si concluda anticipatamente per cause diverse da quelle sopraindicate, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione al Servizio. Gli eventuali importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento. Non è ammissibile il riconoscimento della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore in quanto somma erogata esclusivamente a titolo di rimborso a risultato.
7. Entro dieci giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto promotore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione inerente i tirocinanti rientranti nelle FASCE 2 o 3 e al Servizio, via Ippolito Nievo, 20, II piano, Udine quella relativa alla FASCIA 4 o 5. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente al di fuori delle cause giustificate sopraindicate.
8. La documentazione da presentare è la seguente:
 - a) modello di rendicontazione predisposto dal Servizio;
 - b) registro di presenza in originale;
 - c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
 - d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
 - e) timesheet per la documentazione dell'attività effettivamente svolta relativamente alla preparazione e tutoraggio e alla certificazione delle competenze acquisite per i tirocini presentati al Servizio dall'11 giugno 2016 e rivolti ai destinatari delle FASCE 2 e 5.

13. Le risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini di cui alle presenti direttive sono le seguenti:

a) Risorse PON IOG

Misura	PON IOG FVG	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica	7.051.618,00	FASCE 2-3	Servizi pubblici per il lavoro / ATI formazione	1.654.992,14	791.517,98	3.022.159,56	1.726.948,32
	144.000,00	FASCIA 3	Scuole ¹	risorse indivise			
	2.500.000,00	FASCIA 4	Università di Trieste e di Udine / Servizi pubblici per il lavoro ²	1.100.000,00	150.000,00	1.100.000,00	150.000,00

b) Risorse PAC - FVG Progetto occupabilità

Misura	PAC	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.200.000,00	FASCIA 5	Ati formazione	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00

c) Risorse regionali - Progetto occupabilità

Misura	Fondi regionali	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	802.000,00*	FASCIA 5	Ati formazione	184.200,00	89.000,00	335.800,00	193.000,00

d) Risorse POR FSE 2014/2020 - FVG Progetto occupabilità

Misura	POR FSE 14/20	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.447.132,00	FASCIA 5	Ati formazione	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

14. Utilizzo dei loghi

1. Tutti i documenti (progetto formativo, registro ed attestati) e materiali prodotti ai fini della realizzazione dei tirocini extracurricolari nell'ambito di PIPOL devono recare i seguenti loghi:



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



2. Nel caso i tirocini siano specificamente rivolti ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, è richiesto anche l'utilizzo del seguente logo:



15. Entrata in vigore

1. Le disposizioni delle presenti direttive si applicano ai progetti di tirocinio presentati dall' 11 giugno 2016.

AIUTI DI STATO - SCHEDA TECNICA A
(PER TUTTI I SETTORI ESCLUSI I SETTORI AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA)

**DA COMPILARSI DALLA DIREZIONE CENTRALE/SERVIZIO
PROPONENTE L'ATTO**

FRONTESPIZIO

Tipologia di atto:

- Proposta di delibera di Giunta regionale
- Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del:
- POR FSE
 - PSR

Titolo dell'atto ed eventuale indicazione delle disposizioni oggetto della scheda¹:

Direttive per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica in Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale responsabile:

DC Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università

Servizio responsabile:

Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi

¹ In presenza di atti la cui complessità richiede lo svolgimento di valutazioni distinte in corrispondenza delle molteplici disposizioni negli stessi contenute (come ad esempio nel caso dei DDL), è necessario compilare una "Scheda tecnica" per ciascuna disposizione o per gruppi omogenei di disposizioni, avendo cura di specificare quali costituiscono oggetto della Scheda.

Non si procede alla compilazione della Parte A1 perché:

[NOTA: nel caso in cui l'atto oggetto della scheda non rientri in alcune delle fattispecie sotto indicate, si proceda direttamente con la compilazione della Parte A1]

- l'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato [si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo (specificare ove possibile Fare clic qui per immettere testo.)]
- l'atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto:
[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:
 - ◇ contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo², che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente (specificare il codice dell'aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure
 - ◇ dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo¹, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di stato (specificare i riferimenti di tale norma o provvedimento Fare clic qui per immettere testo.), oppure
 - ◆ dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare le fonti statali che contengono tale valutazione PON YEI), oppure
 - ◇ dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo¹, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice dell'aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure
 - ◇ è un atto di mera programmazione, oppure
 - ◇ ha valenza meramente organizzativa interna dell'amministrazione, oppure
 - ◇ ha valenza di regolazione, ad esempio di settori, senza impegno di risorse finanziarie, oppure

² Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, della sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti (si veda art. 4 Reg.(CE) n. 794/2004).

- ◇ con riferimento all'attività finanziata e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla forma o fonte di finanziamento, i soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura prevista dall'atto in oggetto NON sono imprese ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza perché:
 - △ non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi³, oppure
 - △ il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione⁴ per l'attività svolta, oppure
 - △ agiscono esercitando il potere d'imperio in quanto l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta
- ◇ altro (specificare e motivare)
Fare clic qui per immettere testo.

Trieste 23 maggio 2016

Il Direttore del Servizio
Ileana Ferfaglia

³ Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

⁴ Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

PARTE A1 - VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107 PAR. 1 DEL TFUE

SEZIONE 1 – ATTO OGGETTO DELLA SCHEDA AI SENSI DELLA DGR N. 1190/2014

L'atto oggetto della presente scheda è:

- una DGR avente ad oggetto:
 - atto normativo, in particolare:
 - DDL o emendamento a DDL presentato dalla Giunta regionale¹
 - Regolamento
 - Regolamento di modifica di un precedente Regolamento
 - accordo di programma quadro (APQ)
 - accordo di programma (AP)
 - bando attuativo del POR FESR
 - ogni altro atto i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato (quali, ad esempio, DGR che prenotano fondi e non derivano da un regolamento / legge o, qualora derivino da un regolamento / legge, per questi ultimi non era stata compilata la presente scheda), specificare:

[Fare clic qui per immettere testo.](#)
- un Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del:
 - POR FSE
 - PSR

¹ Le generalità di Giunta costituiscono oggetto delle direttive adottate con DGR n. 1190/2014 in quanto riconducibili alla fattispecie delle delibere di Giunta.

SEZIONE 2 – NATURA DI AIUTO DI STATO

LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO PUÒ FORNIRE UN UTILE SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE¹

2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Obiettivo principale:

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari diretti (specificare se trattasi di un unico beneficiario):

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari indiretti (se presenti):

Fare clic qui per immettere testo.

Durata:

Fare clic qui per immettere testo.

Stanziamiento complessivo e annuale della misura:

Fare clic qui per immettere testo.

Ammontare stimato per beneficiario individuale (da compilarsi solo in caso di un regime di aiuti):

Fare clic qui per immettere testo.

Breve descrizione dell'intervento e delle modalità di attuazione:

Fare clic qui per immettere testo.

Altre informazioni:

Fare clic qui per immettere testo.

¹ Alla data di adozione della presente scheda non è stato ancora approvato il testo definitivo della *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato*. È però disponibile il testo, in italiano, del *"Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE"* al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html.

Attenzione: la selezione di uno dei tre box "no", "sì", "forse", contenuti nel riquadro del titolo del paragrafo, deve essere effettuata dopo avere risposto alle domande contenute nel paragrafo stesso, quale sintesi/conclusione del ragionamento svolto.

2.2 NATURA DI IMPRESA:

SÌ FORSE

La **risposta "NO"** rispetto alla natura di impresa è contenuta nel frontespizio tra le motivazioni della non rilevanza per la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Attenzione: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall'atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito "beneficiari diretti o indiretti".

Per impresa ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza si intendono i soggetti che svolgono attività economica di scambio di beni o servizi sul mercato.

Con riferimento all'attività finanziata², e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento,

i beneficiari diretti o indiretti sono "imprese" ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza:

SÌ perché:

- svolgono attività economica perché offrono beni o servizi³, oppure
- il corrispettivo che ricevono rappresenta una retribuzione⁴ per l'attività svolta

FORSE, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

² Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

³ Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

⁴ Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

2.3 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO:

NO SÌ FORSE

ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

(Specificare di seguito la motivazione dell'assenza di vantaggio selezionandola tra i casi sotto riportati, ove applicabili)

- 2.3 A):** In caso di vendita o acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) da parte dell'Amministrazione regionale⁵, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:
- la vendita viene effettuata secondo una procedura di gara aperta, trasparente, sufficientemente pubblicizzata, non discriminatoria e incondizionata, in conformità ai principi e procedure delle direttive sugli appalti pubblici e tale da assicurare effettive condizioni di mercato, oppure
 - la vendita viene effettuata ad un valore di mercato determinato prima delle trattative in vista della vendita, attraverso una valutazione indipendente eseguita da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti
- 2.3 B):** In caso di garanzie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale sui prestiti⁶, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché la garanzia è collegata ad un'operazione specifica e non copre più dell'80% del prestito, il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie e paga un prezzo di mercato per la garanzia
- 2.3 C):** In caso di prestiti concessi dall'Amministrazione regionale⁷, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché il prestito è concesso a tasso di mercato o a esso equivalente
- 2.3 D):** In caso di investimenti per il finanziamento del rischio di PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative⁸, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:
- A livello degli investitori in quanto [NOTA: le seguenti condizioni devono sussistere cumulativamente]:
- l'investimento viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati che condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio, e
 - le due categorie di operatori agiscono in contemporanea tramite la stessa operazione di rischio, e
 - l'intervento dell'investitore privato indipendente dall'impresa oggetto di investimento ha una rilevanza economica effettiva pari ad almeno il 30% dell'investimento complessivo

⁵ Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997Y0710\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997Y0710(01)).

⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0620\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0620(02)), e Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01) disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2012:392:TOC>.

⁷ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) disponibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:014:0006:0009:IT:PDF>.

⁸ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN).

A livello degli intermediari finanziari e/o dei loro gestori in quanto:

- la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata che non co-investe assieme allo Stato membro, oppure
- la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro e [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti tre condizioni]:
 - ◇ il gestore o la società di gestione dell'intermediario finanziario sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, oppure
 - ◇ la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili, oppure
 - ◇ l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, e [NOTA: le seguenti 4 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
 - △ le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati e
 - △ gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato e
 - △ gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per ciascuna operazione e
 - △ vengono messi in atto meccanismi adeguati per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico
- oppure
- se l'investimento dello Stato mediante l'intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie, comprese le contro garanzie, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

A livello delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti in quanto:

Nota Bene: qualora vi siano elementi di aiuto a livello degli investitori, dell'intermediario finanziario o dei suoi gestori, la Commissione ritiene in linea generale che l'aiuto è stato almeno parzialmente trasferito alle imprese destinatarie

- quando gli investimenti concessi alle imprese destinatarie di una misura per il finanziamento del rischio avvengono in forma di prestiti e garanzie, sono soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

- **2.3 E):** In caso di partecipazione diretta o indiretta dell'Amministrazione regionale nei capitali delle imprese⁹, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l'operazione è in grado di assicurare all'Amministrazione regionale una profittabilità di mercato anche differita.

Per esempio queste condizioni possono costituire degli indicatori di profittabilità [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:

- la partecipazione risponde a nuove esigenze di investimento ed ai costi ad esse direttamente connessi, a condizione che il settore in cui l'impresa esercita l'attività non accusi eccessi strutturali di capacità nel mercato comune e la situazione finanziaria dell'impresa sia sana, oppure
- in caso di incremento della partecipazione regionale nell'impresa, l'apporto di capitale è proporzionale al numero di quote di capitale detenute dalla Regione, ha luogo parallelamente ad un conferimento di fondi di un azionista privato e la quota parte detenuta dall'investitore privato deve avere una rilevanza economica effettiva, oppure
- la partecipazione riguarda piccole e medie imprese, che per le loro ridotte dimensioni non possono offrire sufficienti garanzie sui mercati finanziari privati, ma le cui prospettive possano nondimeno giustificare una partecipazione pubblica superiore all'attivo netto di tali imprese o superiore al volume di investimenti privati in queste stesse imprese

- **2.3 F):** In caso di finanziamenti dell'Amministrazione regionale inerenti a Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, servizi pubblici a rilevanza economica)¹⁰, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché si tratta di mera compensazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa per adempiere agli obblighi di servizio pubblico che rispetta cumulativamente tutte e 4 le seguenti "condizioni Altmark"¹¹:

- il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico e
- il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro e
- i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti ex ante in modo obiettivo e trasparente e
- la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto e:
 - ◇ il beneficiario incaricato dell'esecuzione del servizio pubblico viene selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività oppure
 - ◇ il livello della necessaria compensazione viene determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare

⁹ Si veda il documento "Partecipazione della autorità pubbliche nei capitali delle imprese" disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/transparency_extract_it.pdf, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato" disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_it.pdf.

¹⁰ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(02)).

¹¹Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark.

- **2.3 G):** In caso di finanziamento di infrastrutture da parte dell'Amministrazione regionale, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché per la costruzione, l'estensione o l'ammodernamento dell'infrastruttura viene organizzata una procedura d'appalto pubblica, conformemente alle norme UE sugli appalti pubblici e

CASO A – infrastrutture non commerciali

- l'infrastruttura non è intesa ad essere sfruttata per fini commerciali (infrastrutture generali o intese per le attività che lo Stato/Regione effettua nell'esercizio dei suoi poteri pubblici), oppure
- qualora sia utilizzata per attività di natura economica e non economica (uso misto):
 - ◇ l'uso economico rimane puramente accessorio in quanto l'attività economica è connessa direttamente o necessaria o intrinsecamente legata all'utilizzo non economico dell'infrastruttura e
 - ◇ l'attività economica rimane di portata limitata in termini di capacità dell'infrastruttura (condizione che si presume quando la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il [20%]¹² della capacità annua complessiva dell'infrastruttura)

oppure

CASO B - infrastrutture commerciali

B1. Asservite a SIEG

- l'infrastruttura è necessaria per la prestazione di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e il costo dell'ammortamento dell'investimento è preso in considerazione nel meccanismo di calcolo della compensazione pubblica del servizio stabilito ex ante (integralmente se l'infrastruttura è esclusivamente dedicata al SIEG, pro quota se serve anche altre attività diverse dal SIEG), oppure

B2. Altre infrastrutture:

- livello del PROPRIETARIO dell'infrastruttura: perché la Regione agisce nel rispetto del principio dell'investitore privato di mercato (ad es. attraverso un'operazione di *project financing*)
- livello del GESTORE dell'infrastruttura: perché
 - ◇ è stato individuato mediante una gara aperta e trasparente (specificare: **Fare clic qui per immettere testo.**) e
 - ◇ allo scadere della concessione, se la proprietà dell'infrastruttura è tralata al concessionario, quest'ultimo versa una compensazione per l'effettivo valore residuo della stessa;
- livello dell'UTENTE dell'infrastruttura: perché
 - ◇ l'infrastruttura consente l'accesso in modo indiscriminato a tutti i possibili utenti e
 - ◇ l'utente paga l'accesso all'infrastruttura e relativi servizi a prezzo di mercato

¹² In attesa di conferma della percentuale rilevante, che il "Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE" attesta al 15% (nota a piè di pagina n. 54), successivamente indicata al 20% nel contesto della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (cfr. punto 20 della disciplina 2014/C 198/01 e considerando 49 del Reg. (UE) n. 651/2014).

- **2.3 H):** In tutti i casi diversi da quelli individuati ai punti precedenti da 2.3 A) a 2.3 G), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l'intervento costituisce un "investimento" dell'Amministrazione regionale paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale **operatore sul mercato** nelle stesse circostanze, in quanto [NOTA: le seguenti 5 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
- l'Amministrazione regionale prende in considerazione solo i costi che avrebbe sostenuto un operatore privato nella stessa situazione e non i costi o le perdite che si sarebbe accollata la Regione in quanto autorità pubblica e
 - l'Amministrazione regionale investe congiuntamente (in concomitanza) con investitori privati alle stesse condizioni e agli stessi rischi e
 - la posizione di partenza dell'Amministrazione regionale e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione e
 - l'intervento degli operatori privati ha una vera¹³ rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale e
 - l'Amministrazione regionale agisce sulla base di un piano finanziario dettagliato e realistico che dimostri la redditività dell'investimento

¹³ Si vedano, a titolo di esempio, i casi riportati nella nota a piè di pagina numero 139 del "Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE"

PRESENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

- Il beneficiario **RICEVE** un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente) sotto la/e seguente/i forma/e:
- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
 - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota, differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
 - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
 - estinzione o riduzione del debito;
 - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
 - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
 - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
 - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato¹⁴;
 - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
 - compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
 - nel caso delle infrastrutture:
 - per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'UTENTE: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura;
 - altro (specificare).

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

- FORSE**, spiegare i dubbi:

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

¹⁴ Attenzione: in tali casi, ai sensi dei pertinenti Orientamenti, l'aiuto sarebbe incompatibile in quanto detti beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione.

2.4 ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA:	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

La misura **ALTERA la concorrenza**

Nota Bene: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove c'è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza: se si è risposto "sì" al criterio del vantaggio (punto 2.3), si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.

La misura **NON altera la concorrenza** perché [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti due condizioni]:

- il beneficiario opera in un regime di monopolio legale (stabilito in conformità al diritto dell'UE) e non in concorrenza con servizi liberalizzati analoghi, oppure
- il beneficiario non può operare (a causa di vincoli regolamentari o statutari) in altri mercati liberalizzati (geografici o del prodotto)

FORSE, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

2.5 RISORSE PUBBLICHE E IMPUTABILITÀ PUBBLICA:	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Attenzione: il criterio si considera soddisfatto quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni e quindi si è risposto SÌ ai punti 2.5 A) e 2.5 B):

2.5 A): RISORSE DI NATURA PUBBLICA

NO SÌ FORSE

La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso a valere su risorse pubbliche del bilancio pubblico (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)) oppure
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica¹⁵)

E

2.5 B): RISORSE IMPUTABILI ALL'AUTORITÀ PUBBLICA

NO SÌ FORSE

La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica oppure
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, ...) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione ...) o su direttiva dell'Autorità pubblica

Nel caso una delle risposte sia FORSE, spiegare qui i dubbi: Fare clic qui per immettere testo.

¹⁵ Ad esempio, le risorse delle CCAA devono intendersi quali "risorse pubbliche" in quanto derivanti da contributi privati resi obbligatori da un atto della pubblica amministrazione: cfr. decisione della Commissione nel caso N 708/00 e sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 22 marzo 1977 nella causa C 78/76.

2.6 SELETTIVITÀ:

NO SÌ FORSE

ASSENZA DI SELETTIVITÀ

- 2.6 A):** In caso di misure fiscali di competenza dell'Amministrazione regionale intese ad alleviare i normali oneri delle imprese¹⁶, la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione perché [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:
- si applica a tutte le imprese indistintamente sul territorio regionale nell'ambito del sistema fiscale generale di riferimento dello Stato, oppure
 - costituisce una deroga al sistema fiscale generale di riferimento dello Stato ma è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi, oppure
 - deriva da un'autonomia impositiva per stabilire l'aliquota d'imposta sul territorio regionale dovuta al decentramento simmetrico dei poteri in materia tributaria dallo Stato alle Regioni, oppure
 - deriva da un'autonomia impositiva per stabilire l'aliquota d'imposta sul territorio regionale rispetto allo Stato centrale, dovuta alla autonomia istituzionale-statutaria, procedurale ed economico-finanziaria della Regione che costituisce in tal modo l'ambito geografico di riferimento
- 2.6 B):** In tutti i casi diversi da 2.6 A), la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione

PRESENZA DI SELETTIVITÀ

- La misura **È** selettiva perché beneficia in via diretta o indiretta¹⁷ solo alcune tipologie di imprese individuate:
- per identità (aiuti ad hoc), oppure
 - per dimensione, oppure
 - per settore economico o attività (indicare quali [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
 - per area geografica¹⁸ (indicare quale [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
 - per altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite ... etc), oppure
 - in caso di finanziamento di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali;

- FORSE**, spiegare i dubbi:

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

¹⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03) disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y1210\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y1210(01)&from=EN).

¹⁷ Si presenta come misura generale, ma di fatto si rivolge solo ad alcune categorie di imprese (ad es. qualora si concedano garanzie all'export per investimenti superiori a dimensioni tali che possono essere intrapresi soltanto da grandi imprese).

¹⁸ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.

2.7 DISTORSIONE DEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI:

NO

SÌ

FORSE

- La misura **NON incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto [NOTA: le seguenti 3 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
- il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale, e
 - l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, e
 - è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri
- La misura **INCIDE** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presentano un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto (è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni):
- il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale, oppure
 - è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, oppure
 - è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto NON marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri

FORSE, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

2.8 CONCLUSIONI

- La misura non configura aiuto di Stato (si è risposto NO ad almeno una delle condizioni da 2.3 a 2.7)
- La misura configura aiuto di Stato (si è risposto SÌ a tutte le condizioni da 2.2 a 2.7) —————> compilare la parte A2
- Permangono i seguenti dubbi (si è risposto FORSE ad almeno una delle condizioni da 2.2 a 2.7), brevemente illustrati:

Fare clic qui per immettere testo.

e si richiede un parere al Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali avente ad oggetto (formulare in dettaglio la richiesta di parere):

Fare clic qui per immettere testo.

2.9 OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

PARTE A2 - VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO

La misura che configura aiuti di Stato sarà attuata con lo strumento (*specificare selezionando le voci pertinenti*):

de minimis

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 (agricoltura)
- Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca)

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva

- Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti [Fare clic qui per immettere testo.](#), oppure
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG, oppure
- Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi di:

- Orientamenti o linee guida (specificare quali¹):

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

oppure, in mancanza di Orientamenti o linee guida specifici per l'aiuto in oggetto,

- Disposizione diretta del Trattato (TFUE)
 - ◇ articolo 93, oppure
 - ◇ articolo 107.3c

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

¹ Si veda il sito della Direzione Generale della concorrenza della Commissione europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.

Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.